

**Dalla Fondazione Studi
la guida per l'utilizzo di nuovi sostegni al reddito**

MISURE ANTICRISI

UNA BUSSOLA PER FAMIGLIE E PENSIONATI



Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

MISURE ANTICRISI: UNA BUSSOLA PER FAMIGLIE E PENSIONATI

Dalla Fondazione Studi la guida per l'utilizzo di nuovi sostegni al reddito

DETAZZAZIONE

Silvia Bradaschia

Tipologia : confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%

Somme detassate : premi di produttività (esclusa la proroga per gli straordinari)

Durata : tutto il 2009

Requisiti : reddito anno precedente fino a 35.000 euro – somme erogate fino a 6.000 euro

BONUS FAMIGLIE

Giuseppe Buscema

Destinatari: nuclei familiari a basso reddito, fino a 15 mila euro in caso di unico componente, fino a 22 mila euro in caso di nuclei con più di 5 componenti e fino a 35.000 se ne fa parte un componente portatore di handicap.

Modalità di erogazione: Presentazione della domanda al datore di lavoro (o ente erogatore in caso di pensionati) entro il 31 gennaio 2009 e conseguente corresponsione in busta paga nel mese di febbraio.

Importo: da 200 a 1.000 euro

BONUS PRECARI

Anna Maria Ermacora

Destinatari : lavoratori a progetto con mono committenze iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS che abbiano versato i contributi per almeno 3 mesi

Periodo di erogazione : anni 2009 – 2010 – 2011

Importo : 10% del reddito percepito l'anno precedente a condizione che abbia superato i 5.000 euro

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Vincenzo Silvestri

- Indennità di disoccupazione

Dotazione : raddoppiata rispetto alle previsioni

Nuovi vincoli: subordinata l'erogazione all'intervento degli enti bilaterali che dovranno garantire almeno il 20% di integrazione

Nuovi destinatari:

- lavoratori sospesi in aziende che non possono usufruire di alcun ammortizzatore sociale;
- apprendisti sospesi per crisi aziendali ma anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- collaboratori coordinati e continuativi a progetto, anche se a determinate condizioni.

SOCIAL CARD

Enzo Summa

Beneficiari: anziani over 65, famiglie con figli sotto ai 3 anni

Valore: 40 euro mensili per spesa alimentare e pagamento bollette luce e gas

Posizione economica: Isee fino a 6.000 euro

DETAZZAZIONE

Tipologia : confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%

Somme detassate : premi di produttività (esclusa la proroga per gli straordinari)

Durata : tutto il 2009

Requisiti : reddito anno precedente fino a 35.000 euro – somme erogate fino a 6.000 euro

PER IL 2009 PREMIATA L'INNOVAZIONE E LA PRODUTTIVITA', RESTANO ESCLUSI GLI STRAORDINARI

Silvia Bradaschia

Risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti saranno alla base della concessione delle somme detassabili per tutto il 2009.

Con l'art. 5 del decreto legge n.185/08 vengono ridefinite le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%, nate in forma sperimentale nel secondo semestre 2008 con la legge n.126/08. Nei tempi stabiliti per la valutazione dell'impatto della detassazione sul mercato del lavoro, il Governo ha deciso limiti e modalità per il prossimo anno.

Rispetto al primo provvedimento, il nuovo decreto riduce il ventaglio delle somme agevolate (da gennaio restano escluse le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare nei part-time), ma aumenta sia il limite massimo concesso, sia il limite di reddito per poterne usufruire. Rimangono invariate le modalità di erogazione, le dichiarazioni da produrre e i possibili conguagli nel corso del rapporto ed in sede di dichiarazione dei redditi.

COSA DICE LA NORMA

La nuova norma stabilisce che per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali previste dall'art.2, comma 1, lettera c) della legge n. 126/08. Tali misure si riferiscono alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Le due valutazioni da effettuare sono quindi:

- # sul reddito dell'anno precedente ai fini del superamento della soglia dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente che esclude dalla detassazione;
- # sulle somme detassate al 10% ai fini del superamento dei 6.000 euro, oltre i quali la tassazione sarà quella ordinaria.

COME DEVE PROCEDERE IL LAVORATORE

Il lavoratore che è stato occupato per tutto l'anno 2008 presso lo stesso datore di lavoro, non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione. Se, invece, il lavoratore nel 2008 ha prestato attività lavorativa presso altri datori, è tenuto a comunicare i redditi percepiti (con modello Cud o con autocertificazione) per consentire all'attuale datore di lavoro la preventiva valutazione del superamento della soglia di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente). Stesso sistema va adottato nel caso in cui il datore del 2009 sia diverso da quello che ha rilasciato (o che rilascerà) il Cud del 2008: il lavoratore dichiara il reddito percepito nel 2008 (o di non aver percepito reddito) al datore che dovrebbe detassare, questo al fine di consentirgli le verifiche sui limiti di reddito.

Nel corso del 2009, il lavoratore che riceve somme detassate deve comunicare al nuovo datore l'importo delle stesse al fine di verificare la soglia massima dei 6.000 euro.

Il lavoratore che lo ritiene può rinunciare alla detassazione se questa è meno conveniente dell'ordinaria (es. in presenza di oneri da dedurre o detrarre).

La definizione dell'imposta più conveniente (tra ordinaria e 10%) può essere effettuata anche in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).

COME OPERA IL DATORE DI LAVORO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto d'imposta che ha rilasciato il Cud (o che lo rilascerà) per tutto il 2008, conoscendo la situazione reddituale, può procedere con la detassazione delle eventuali somme rientranti nel punto c) della norma. Negli altri casi (datore diverso, o datore che ha occupato il lavoratore per una sola parte dell'anno), il sostituto attende dal lavoratore la dichiarazione del reddito percepito (o del mancato reddito). Il sostituto potrebbe procedere autonomamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, salvo i conguagli che sono sempre possibili, sia nel corso del rapporto, sia al termine.

**SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI
PER IL 2009**

Dati generali:

- # 10% Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
- # Periodo agevolato 1 gennaio / 31 dicembre 2009
- # Esclude i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Dlgs n.165/01 art. 1 comma 2) anche per i rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico
- # Attribuzione a tutti i datori privati (anche non imprenditori)

Limite massimo detassabile 6.000 euro:

- # i 6.000 euro detassabili si intendono al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali
- # valgono come tetto per ogni lavoratore, infatti tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro
- # la parte che supera i 6.000 euro è soggetta a tassazione ordinaria
- # sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura anche se erogati per incrementi di produttività

Reddito massimo del lavoratore 35.000 euro:

- # dal limite dei 35.000 euro riferito al 2008 sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente (rientrano anche i lavoratori che nel 2008 non hanno prodotto reddito)
- # rientrano i redditi di cui all'art.49 Tuir (anche comma 2 pensioni ed equiparati) (vedi box)
- # non rileva il superamento del tetto 35.000 nel 2009
- # rilevano anche i redditi prodotti all'estero nel 2008

Dichiarazioni del lavoratore:

- # molte le dichiarazioni da acquisire da parte del datore di lavoro, alcune dovranno essere consegnate spontaneamente dal lavoratore (vedi box)
- # restano sempre possibili conguagli ed aggiustamenti (fine anno o fine rapporto)
- # l'applicazione del 10% potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore

Modello Cud per monitorare:

- # l'indicazione separata sul Cud delle somme agevolabili e della relativa tassazione ridotta consentirà i controlli sulla corretta fruizione

Sostituto libero di decidere:

- # il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza

Sostituto applica la detassazione:

- # procede con la tassazione ed attende l'eventuale rinuncia del lavoratore
- # si attiva dal primo periodo di paga utile, ma può conguagliare le differenze in sede di cessazione del rapporto o a fine anno
- # resta sempre possibile l'applicazione in sede dichiarazione dei redditi (possibile la compensazione anche in questa sede)

Verifica delle voci detassabili

Le somme devono esse poste in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Voci **detassabili** (vanno intese in senso ampio):

- # premi di rendimento
- # forme di flessibilità oraria
- # maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo
- # maggiorazioni retributive legate a banca ore (non per permessi in luogo del pagamento delle ore eccedenti)
- # indennità di reperibilità
- # ore di viaggio
- # indennità di disagio
- # indennità e maggiorazioni di turno
- # premi e somme una tantum (se comportano incremento di produttività - lettera c)
- # importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (EET ccnl edilizia) e per analogia anche altri settori (es. metalmeccanici)
- # ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma
- # straordinario forfetizzato se incentivante (intero importo corrisposto e valido anche per personale non soggetto a orario di lavoro)
- # permessi Rol e ferie non fruiti (con i limiti della legge, anche su base periodica per ccnl, anche se su richiesta del lavoratore)
- # premi di presenza
- # premi per il mancato verificarsi di infortuni
- # premi per svolgimento di mansioni promiscue e per intercambiabilità
- # premi consolidati (purché legati alla produttività)
- # premi su vendite legate al fatturato
- # provvigioni
- # quota fissa di un premio composto da parte variabile
- # premi di produttività anche se previsti da ccnl

- # premi consolidati (anche per livelli acquisiti nel tempo)
- # superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (se erogati per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività - necessaria idonea documentazione)
- # premi a lavoratori marittimi (anche se la disciplina dell'orario non è contenuta nel Dlgs n.66/03) e, per specifica risposta all'interpello n.27/08, anche per altri settori (es. autotrasporti e aviazione civile)

Voci **escluse** da detassazione:

- # superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (non erogati per prestazioni oltre l'orario o per incrementi di produttività)
- # somme corrisposte al lavoratore in busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali
- # importi stabilmente riconosciuti in forma fissa già entrati nel patrimonio del lavoratore
- # incentivi all'esodo
- # lavoro all'estero (straordinari e premi sono assorbiti dal forfet imponibile)
- # straordinario forfetizzato non incentivante

Caratteristiche delle somme detassabili:

- # devono comportare un incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa
- # oppure devono risultare legati alla competitività e alla redditività dell'impresa
- # possono essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro
- # devono essere documentabili (consigliata comunicazione scritta della motivazione della corresponsione della somma)
- # devono essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se

le situazioni sono strutturate e consolidate ante legge
non è necessario l'elemento di novità o innovazione rispetto al passato (purché si tratti di risultati positivi ed anche se determinati a livello territoriale) per detassare:
<ul style="list-style-type: none"> -# incrementi di produttività, innovazione ed efficienza -# conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa
Criterio di cassa per i premi (punto c della norma):
<ul style="list-style-type: none"> •# per l'applicazione rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme (1 gennaio – 31 dicembre 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi diversi
Compensazioni:
<ul style="list-style-type: none"> •# il 10% si può compensare con altre ritenute alla fonte (dpr n.445/97)
Incrementi di produttività:
<ul style="list-style-type: none"> •# le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, ecc. legati all'andamento economico possono anche essere previsti in modo unilaterale dal datore (purché documentabili), •# per i premi di produttività rileva solo l'erogazione nell'anno 2009 (possono quindi anche riferirsi ad attività prestata in periodi diversi)
Situazioni consolidate:
<p>le somme detassabili previste per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (punto c) della norma</p> <ul style="list-style-type: none"> •# possono essere previste dal datore in modo unilaterale

- # devono essere documentabili (es comunicazione scritta e motivata al lavoratore)
- # non devono necessariamente essere previste dai cc
- # si può trattare anche di situazioni già strutturate e consolidate ante 29 maggio 2008

Riepilogo dichiarazioni

Dichiarazioni a cura del lavoratore				
Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2008 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2008	Lavoratore con doppio lavoro nel 2008 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2008	Lavoratore che cambia datore nel 2009
Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Dichiara ugualmente la "non percezione di reddito"	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito o la non percezione di reddito	Comunica al nuovo datore l'importo delle somme già detassate (limite max 6.000 euro)
Il lavoratore non può percepire somme detassate superiori a 6.000 euro lordi				
Il reddito 2008 di lavoro dipendente del lavoratore non può superare i 35.000 euro				

Obblighi del datore				
Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2008 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2008	Lavoratore con doppio lavoro nel 2008 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2008	Lavoratore che cambia datore nel 2009
Attende dal lavoratore (o lo richiede) il reddito percepito presso altri datori	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa ad altri redditi di lavoro dipendente	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Il nuovo datore attende dal lavoratore (o lo richiede) l'importo delle somme già detassate
Il sostituto che ha rilasciato il Cud per tutto il 2008 può procedere alla detassazione, salvo rinuncia del lavoratore				
Il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza				

Articolo 49 Redditi di lavoro dipendente

- 1.# Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
- 2.# Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
 - a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
 - b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Fonti:

- # [Art. 5 dl n. 185/2008 \(anticrisi\)](#)
- # [Art. 2 Legge n.126/2008](#)
- # [Circolare Fondazione Studi n. 6 del 30 giugno 2008](#)
- # [Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49 dell'11 luglio 2008](#)
- # [Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 59 del 22 ottobre 2008](#)

N.B.

Il presente prospetto è stato elaborato tenendo conto delle circolari intervenute a completamento della norma di base sulla detassazione che comprendeva anche straordinari e lavoro a tempo parziale (legge n.126/08). Tali chiarimenti sono stati applicati alla nuova norma (dl 185/08) solo per la parte relativa ai premi (lettera c), cioè l'unica ad essere stata prorogata per il 2009.

**Comunicazione ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva del 10% su premi di produttività
(legge n. 126/08 e dl n. 185/08)**

La legge n. 126/08 e il dl n.185/08 hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2009 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2008 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta.

Sig.

Spett/le ditta

**Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
ncf _____ nella veste di dipendente di codesta impresa**

ATTESTA:

di avere percepito nel corso dell'anno 2008 redditi di lavoro dipendente per un importo pari a

euro _____, __;

di non avere percepito nel corso dell'anno 2008 redditi di lavoro dipendente.

Data

In fede

Dichiarazione delle somme detassate nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività (legge n. 126/08 e dl 185/08)

La legge n. 126/08 e il dl n.185/08 hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2009 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2008 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta.

Datore di lavoro

Al sig.

Ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione in oggetto si attesta l'ammontare delle somme corrisposte al dipendente _____ nato a _____ il _____ ncf _____

Il sottoscritto _____ nella qualità di titolare/legale rappresentante della _____ **ATTESTA:**

di avere corrisposto nel periodo dal _____ al _____ somme soggette all'imposta sostitutiva del 10% per un importo pari a euro _____, __;

di non avere corrisposto nel periodo dal _____ al _____ somme soggette all'imposta sostitutiva del 10%.

Data

In fede

**Comunicazione resa ai fini della non applicazione
dell'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività
(legge n. 126/08 e dl n. 185/08)**

La legge n. 126/08 e il dl n.185/08 hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2009 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2008 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta.

Sig.

Spett/le ditta

**Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
ncf _____**

**nella veste di dipendente di codesta impresa, chiede la non applicazione
dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate oggetto della predetta
normativa.**

Data

In fede

Comunicazione resa ai fini del conguaglio delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività

(legge n. 126/08 e dl n. 185/08)

La legge n. 126/08 e il dl n.185/08 hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2009 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2008 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta.

Sig.

Spett/le ditta

Il sottoscritto_____ nato a_____ il_____
ncf_____ chiede l'effettuazione del conguaglio fiscale sulle
somme già assoggettate all'agevolazione in oggetto e pertanto dichiara
quanto segue:

di avere verificato i conteggi della tassazione delle somme di cui alla legge in oggetto e di avere rilevato la non corretta applicazione della stessa;

di avere ommesso di comunicare tutti/parte dei redditi percepiti nel 2008 per un ammontare pari a euro _____ e pertanto di avere superato la soglia dei 35.000 euro;

di avere ommesso di comunicare la percezione da parte di altro datore di lavoro nel periodo dal _____ al _____ di somme assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% per un importo pari a euro _____;

Data

In fede

**Comunicazione resa ai fini dell'applicazione della
tassazione più favorevole fra quella ordinaria e l'imposta
sostitutiva del 10% su premi di produttività**

(legge n. 126/08 e dl n. 185/08)

La legge n. 126/08 e il dl n.185/08 hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2009 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2008 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta.

Datore di lavoro

Al sig.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto si porta a conoscenza di avere effettuato le seguenti operazioni e di avere pertanto applicato la tassazione a lei più favorevole

Il sottoscritto _____ nella qualità di titolare/legale rappresentate della _____ ATTESTA:

di avere verificato che a seguito dell'applicazione delle detrazioni d'imposta per carichi familiari e/o in applicazione degli altri oneri deducibili da Lei comunicati, la tassazione ordinaria risulta pari al __% e pertanto più/meno favorevole rispetto all'imposta sostitutiva del 10%

di avere pertanto applicato la tassazione ordinaria / l'imposta sostitutiva.

Data

In fede

BONUS FAMIGLIE

Destinatari: nuclei familiari a basso reddito, fino a 15 mila euro in caso di unico componente, fino a 22 mila euro in caso di nuclei con più di 5 componenti e fino a 35.000 se ne fa parte un componente portatore di handicap.

Modalità di erogazione: Presentazione della domanda al datore di lavoro (o ente erogatore in caso di pensionati) entro il 31 gennaio 2009 e conseguente corresponsione in busta paga nel mese di febbraio.

Importo: da 200 a 1.000 euro

BONUS FAMIGLIA, DA FEBBRAIO IN BUSTA PAGA

Giuseppe Buscema

Col decreto anticrisi, arriva anche il bonus per le famiglie.

Si tratta di un incentivo straordinario previsto limitatamente all'anno 2009 per il sostegno di famiglie di lavoratori e pensionati a basso reddito.

In particolare, l'articolo 1 del decreto legge 28 novembre 2008, n.185, prevede l'attribuzione di un bonus straordinario, in misura variabile da €200 a €1000, a seconda del numero di componenti il nucleo familiare.

L'INCENTIVO

L'incentivo verrà corrisposto in busta paga direttamente dai datori di lavoro o, per i pensionati, dagli enti pensionistici, ad uno solo dei componenti del nucleo familiare degli aventi diritto che ne farà richiesta.

Il bonus è esente da imposte e contributi e neutro anche ai fini del diritto a prestazioni compresa la carta acquisti prevista dal decreto legge n.112/2008.

L'agevolazione spetta in misura differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, alla presenza di eventuali portatori di handicap e nel rispetto dei massimali di reddito previsti riferiti al periodo di imposta 2007.

Il lavoratore, peraltro, potrà scegliere di fare riferimento al periodo di imposta 2008 sia per quanto concerne l'individuazione del nucleo familiare che l'ammontare del reddito familiare.

In particolare, quelli di seguito indicati sono gli importi dell'incentivo:

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SOGLIE DI REDDITO	IMPORTO DEL BONUS
1	15.000	200
2	17.000	300
3	17.000	450
4	20.000	500
5	20.000	600
Oltre 5	20.000	1.000
In presenza di figli portatori di handicap a carico	35.000	1.000

Per la spettanza del bonus, non basta solo collocarsi entro le soglie di reddito citate, ma è necessario anche che il contribuente abbia percepito determinate categorie di reddito ed sia residente in Italia.

Il decreto legge n.185/2008 prevede infatti che gli aventi diritto sono i soggetti residenti in Italia che fanno parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano conseguito nel 2008 esclusivamente redditi delle seguenti tipologie:

- # lavoro dipendente derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;
- # pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- # compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- # somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
- # remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a*), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, comma 1, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
- # compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- # assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- # redditi derivanti da attività commerciali o lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti da familiari a carico o dal coniuge non a carico;

L'elencazione dei redditi è esclusiva, conseguentemente, l'eventuale presenza di redditi di natura diversa rispetto a quelli elencati, non consente il diritto al bonus.

Gli unici redditi cumulabili, per espressa previsione legislativa contenuta al comma 1, lettera e) dell'articolo 1, sono costituiti dai redditi fondiari che comunque non debbono superare il limite di €2500.

Non ne può usufruire, ad esempio, quel nucleo familiare individuato - come si dirà - in cui un componente abbia conseguito reddito di impresa o di lavoro autonomo, salvo non si tratti - come abbiamo visto - di attività occasionale ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n.917/1986.

Si tenga conto, infine, che la scelta del periodo di riferimento per la determinazione del bonus (che può essere 2007 o 2008), non riguarda le condizioni relative alle tipologie di reddito previste.

Le tipologie di reddito che consentono di usufruire del bonus fanno esclusivo riferimento al periodo di imposta 2008 e pertanto è solo in relazione a tale periodo che occorre verificare la possibilità di ottenerlo, successivamente potrà essere effettuata la ulteriore valutazione se spetta e in che misura sulla base del periodo di imposta 2007 o 2008.

IL NUCLEO FAMILIARE

Per la determinazione della misura dell'incentivo spettante, ma anche al fine di verificare la presenza delle condizioni soggettive che consentono di usufruirne, occorre determinare il numero dei componenti il nucleo familiare.

A tal fine, è previsto che il nucleo familiare risulta composto da:

- # richiedente;
- # coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico;

-# figli e gli altri familiari a carico di cui all'articolo 433 del codice civile¹, che risultino fiscalmente a carico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n.917/1986 sono considerati a carico i soggetti che abbiano percepito nel periodo di imposta un reddito non superiore a €2840,51 .

Il nucleo familiare può essere individuato a scelta in relazione al periodo di imposta 2007 o 2008.

IL REDDITO

Il reddito da considerare ai fini della determinazione della misura dell'incentivo, di regola, è quello percepito nel periodo di imposta 2007.

Per reddito deve intendersi quello complessivo ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n.917/1986 riferito a ciascun componente il nucleo familiare. Si tratta quindi del reddito lordo, desumibile per i lavoratori dipendenti dal modello CUD nei righi 1 e/o 2, dal rigo 6 del 730, ovvero dal rigo RN1 del Modello Unico.

Dicevamo di regola perché il richiedente può scegliere di fare riferimento, sia per quanto concerne il reddito, sia relativamente all'individuazione del nucleo familiare, all'anno 2008 anziché al 2007. Tale possibilità consentirà agli aventi diritto di verificare quale sia la scelta più conveniente.

A prescindere dalla scelta fatta, il requisito soggettivo relativo alle tipologie di reddito che consentono di maturare il diritto al bonus rimane ancorato al periodo di imposta 2008.

¹ CODICE CIVILE - Art. 433

(Persone obbligate)

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Ai fini della maggiorazione prevista nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, le istruzioni del modello di richiesta del bonus avvertono che la maggiorazione del reddito riguarda esclusivamente i figli portatori di handicap. Per la verità il tenore letterale della norma non porta chiaramente a tale conclusione, ma la posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata ribadita dal Responsabile dei Servizi ai contribuenti Aldo Polito.

QUANDO E COME RICHIEDERLO

Gli aventi diritto per poter ricevere il contributo dovranno presentare ai propri datori di lavoro o all’ente pensionistico che eroga il trattamento, un’apposita istanza in cui dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000: il possesso dei requisiti, i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare come individuato ai fini del bonus, i relativi redditi ed il periodo di imposta di riferimento.

La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il 5 dicembre 2008.

La presentazione dovrà avvenire :

- # entro il 31 gennaio 2009, qualora il bonus sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
- # entro il 31 marzo 2009, qualora il bonus sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o mediante gli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Il modello dovrà essere conservato dai sostituti di imposta almeno per tre anni ed essere esibito su richiesta all’amministrazione finanziaria.

LE DATE DA RICORDARE PER I LAVORATORI		
COSA	QUANDO	COME
Richiesta del bonus con dati riferiti al periodo di imposta 2007	31 gennaio 2009	Utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto 5 dicembre 2008
Richiesta del bonus con dati riferiti al periodo di imposta 2008	31 marzo 2009	Utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto 5 dicembre 2008
Richiesta di rimborso con dati riferiti al periodo di imposta 2007	30 giugno 2009	Utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto 5 dicembre 2008
Richiesta di rimborso con dati riferiti al periodo di imposta 2008	Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	Utilizzando il modello 730 o Unico

IL PERIODO DI EROGAZIONE E GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

La corresponsione dell'incentivo avverrà a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico, rispettivamente entro il mese di febbraio o marzo 2009.

Se il beneficiario del bonus intende avvalersi della facoltà di fare riferimento ai dati del 2008, la corresponsione avverrà entro il mese di aprile per i datori lavoro o maggio per gli enti pensionistici.

I sostituti di imposta procedono alla erogazione sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili del mese di febbraio 2009, o aprile 2009 se la richiesta è riferita al periodo di imposta 2008.

Le anticipazioni effettuate verranno recuperate dai datori di lavoro mediante la compensazione del credito col modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997 sin dal giorno successivo alla corresponsione del bonus.

Ulteriori adempimenti a carico del sostituto sono:

- # entro il mese di aprile 2009, trasmissione in via telematica dei modelli di richiesta del bonus ricevute dai lavoratori per le richieste riferite al periodo di imposta 2007;
- # entro il mese di giugno 2009, trasmissione in via telematica dei modelli di richiesta del bonus ricevute dai lavoratori per le richieste riferite al periodo di imposta 2008;
- # indicazione dei dati relativi ai bonus corrisposti nonché delle relative compensazioni effettuate, nel modello 770 relativo al periodo di imposta 2009 da presentare nel 2010.

LE DATE DA RICORDARE PER I SOSTITUTI D' IMPOSTA		
COSA	QUANDO	CHI
Corresponsione bonus per istanze riferite al periodo di imposta 2007	Febbraio 2009	Datori di lavoro
Corresponsione bonus per istanze riferite al periodo di imposta 2007	Marzo 2009	Enti pensionistici
Trasmissione istanze ricevute dai lavoratori riferite al periodo di imposta 2007	Aprile 2009	Sostituti di imposta

Corresponsione bonus per istanze riferite al periodo di imposta 2008	Aprile 2009	Datori di lavoro
Corresponsione bonus per istanze riferite al periodo di imposta 2008	Maggio 2009	Enti pensionistici
Trasmissione istanze ricevute dai lavoratori riferite al periodo di imposta 2008	Giugno 2009	Sostituti di imposta
Indicazione dati delle somme corrisposte e delle compensazioni effettuate	Termine di presentazione del 770/2009	Sostituti di imposta
Conservazione documentazione	Tre anni	Sostituti di imposta

IL RIMBORSO

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non abbia proceduto alla corresponsione del bonus, gli interessati potranno effettuare richiesta di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate secondo le seguenti procedure:

- # utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2008 per le richieste riferite ai redditi ed ai componenti il nucleo familiare del 2007. La trasmissione dovrà essere effettuata in via telematica entro il 30 giugno 2009 anche con l'ausilio degli intermediari abilitati ai sensi del D.P.R. n.322/1998;
- # con dichiarazione dei redditi 2008 per le richieste riferite ai redditi ed ai componenti il nucleo familiare del 2008.

RESTITUZIONI DI SOMME NON SPETTANTI

Coloro che avranno percepito somme non spettanti in tutto o in parte dovranno procedere alla restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla erogazione, ovvero, per gli esonerati da dichiarazione, mediante il modello F24 entro gli stessi termini.

MODELLO DA PRESENTARE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

TUTTI I MODELLI DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA E ISTRUZIONI RELATIVE

BONUS PRECARI

Destinatari : lavoratori a progetto con mono committenze iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS che abbiano versato i contributi per almeno 3 mesi

Periodo di erogazione : anni 2009 – 2010 – 2011

Importo : 10% del reddito percepito l'anno precedente a condizione che abbia superato i 5.000 euro

ANCHE I CO.CO.PRO. SONO TUTELATI

Anna Maria Ermacora

Un filone di intervento è riservato, se pur in via sperimentale, dal D.L. 29.11.2008 n. 185 per gli anni 2009,2010,2011 anche ai collaboratori a progetto, mediante il riconoscimento di una somma, liquidata in un'unica soluzione, pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente.

SOGGETTI TUTELATI

Sul piano soggettivo la tutela spetta solo ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, così come definiti nell'art. 61, comma 1, del DLgs 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi i collaboratori a progetto che risultino iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Non solo: sono esclusi anche i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 662/1996, quindi i lavoratori autonomi

senza una cassa professionale che devono essere iscritti alla gestione separata Inps e che hanno titolo ad addebitare ai committenti (con effetto dal 26 settembre 1996), in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi.

Sono altresì esclusi tutte le altre forme di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 61 del DLgs 276/2003 ad esempio i componenti degli organi di amministrazione e controllo società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

CONDIZIONI

Il collaboratore deve trovarsi in situazione di:

- # operare in regime di monocommittenza;
- # aver conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5 mila euro ma pari o inferiore al minimale contributivo annuo previsto per la gestione commercianti e artigiani (art. 1, comma 3, della legge 233/1990) che per l'anno 2008 è pari a € 13.819,00 e siano stati accreditati, presso la gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- # con riferimento all'anno di riferimento, aver accreditato presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- # svolgere nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
- # non aver accreditato nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata (max 10 mesi di copertura dunque).

RISORSE FINANZIARIE

I 289 milioni di euro assegnati al Fondo aree sottoutilizzate (Fas) per l'anno 2009, i 304 milioni di euro assegnati per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e i 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, daranno copertura anche ai co.co.pro. oltre che ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto pubblicato in G.U. 29.11.2008 n. 280, supplemento ordinario n. 263, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, definirà le modalità di applicazione dell'articolo 19 del predetto decreto, nonché le procedure di comunicazione all'Inps anche ai fini del tempestivo monitoraggio che dovrà essere effettuato da parte del medesimo Istituto onde successivamente dare le risultanze al Ministero del Lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

* L'individuazione delle aree e settori dichiarati in stato di crisi saranno individuati dall'apposito Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Mono committenza n.	Reddito anno precedente	Accredito contributi in gestione separata A.P. in mesi	Accredito contributi in gestione separata anno riferimento	Area/settore in crisi *	Indennità di sostegno co.co.pro.
X	6.000	2	4	SI	NO
X	14.000	10	5	SI	NO
XX	6.000	5	4	SI	NO
X	6.000	12	3	SI	NO
X	7.000	9	4	SI	SI
X	7.000	8	5	NO	NO

X	4.000	8	5	SI	NO
X	6.000	8	2	SI	NO

CONSIDERAZIONI FINALI

In attesa del Decreto Lavoro - Finanze e delle successive istruzioni che saranno emanate dall'Inps, azzardando un'ipotesi, la possibile platea di collaboratori a progetto che potrà beneficiare dell'una tantum, potrebbe aggirarsi su una percentuale dell'8 – 9 per cento.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Indennità di disoccupazione

Dotazione : raddoppiata rispetto alle previsioni

Nuovi vincoli: subordinata l'erogazione all'intervento degli enti bilaterali che dovranno garantire almeno il 20% di integrazione

Nuovi destinatari:

- lavoratori sospesi in aziende che non possono usufruire di alcun ammortizzatore sociale;

- apprendisti sospesi per crisi aziendali ma anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

- collaboratori coordinati e continuativi a progetto, anche se a determinate condizioni.

ESTESI E RAFFORZATI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSTENERE I LAVORATORI

Vincenzo Silvestri

Sul S.O. n. 263 alla G.U. n. 280 del 29/11/2008 è stato pubblicato il DL 29/11/2008 n.185 (c.d. decreto anti-crisi) che contiene, tra l'altro, alcune misure volte ad estendere e rafforzare gli ammortizzatori sociali. I venti di crisi provocheranno indubbiamente un'accentuazione delle difficoltà delle imprese a mantenere i posti di lavoro. Da questa consapevolezza nascono le misure in commento volte a raggiungere un duplice obiettivo:

- # rifinanziamento degli strumenti in atto esistenti, compreso gli interventi in deroga alla normativa vigente, che scadevano il 31.12.2008;
- # applicazione di una misura di sostegno al reddito per categorie di lavoratori precari che ne sono normalmente esclusi.

Il provvedimento in questione è sicuramente figlio della crisi in atto e non ha alcuna velleità di introdurre misure di tipo strutturale. La delega alla riforma degli ammortizzatori sociali, contenuta nel pacchetto Welfare del luglio 2007, scade il prossimo 31.12.2008, ma con un provvedimento in corso di approvazione ne è prevista la proroga al 30.06.09. Nonostante ciò, però, è possibile individuare, nel DL n. 185/08, alcune novità che probabilmente anticipano, anche se in forma minore, quella che sarà l'impostazione della riforma che il governo vorrà dare a questa controversa materia.

Ci riferiamo all'estensione dell'indennità di disoccupazione:

- # per i lavoratori sospesi in aziende che non possono usufruire di alcun ammortizzatore sociale;
- # per gli apprendisti sospesi per crisi aziendali ma anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- # per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, anche se a determinate condizioni.

Queste misure rappresentano, anche se in forma ridottissima, quello che doveva essere il completamento della Legge Biagi. Nel disegno originario voluto da Marco Biagi, la legge 30/03 doveva introdurre un graduale processo di liberalizzazione del mercato del lavoro. La tesi di fondo era quella di "fotografare" la situazione reale del mercato e cercare di cucirvi addosso un adeguato dettato normativo. Attraverso la moltiplicazione delle fattispecie normative si è tentato di dare dignità giuridica a rapporti che nella realtà fattuale erano già ampiamente operativi ma che erano ritenuti non regolari, se non addirittura sommersi. Dare dignità, però, a fattispecie spesso al confine con la precarietà richiedeva anche la costruzione di una adeguata protezione che doveva tradursi in un potenziamento ed estensione degli ammortizzatori sociali. E' lo stesso dibattito presente in Europa a proposito della flexsecurity. La sfida dei mercati e la concorrenza sempre più spietata, ha indotto le imprese a chiedere maggiori dosi di flessibilità che ovviamente hanno interessato anche il mercato del lavoro. Preso coscienza di ciò, l'Europa ha compreso che forte dosi di flessibilità, se aiutano le imprese a recuperare competitività, di contro rischiano di destrutturare oltremodo i modelli di garanzia e sicurezza che sono alla base del nostro mercato comune. Coniugare, quindi, flessibilità con la sicurezza sociale è la sfida che gli stati europei, compresa l'Italia, devono saper affrontare nei

prossimi anni. In fondo, questo connubio era il cuore del pensiero del Prof. Biagi, e ci fa comprendere, ancora oggi, quanto moderno ed attuale era il suo progetto.

Infine, con l'estensione di tali tutele si comincia a realizzare nel nostro paese quel principio sacrosanto di pari dignità fra i lavoratori di tutte le categorie. Gli ammortizzatori sociali presenti oggi nel nostro paese, infatti, sono impostati ad una logica quasi corporativa che vede premiati soltanto alcuni settori o le grandi imprese, che drenano risorse a scapito di un tessuto imprenditoriale che paradossalmente è per la maggior parte fatto da piccole o piccolissime imprese.

INTERVENTO DELLA BILATERALITA'

Altro passaggio importante che fa intravedere quale potrà essere il futuro degli ammortizzatori sociali, è quello relativo all'intervento deciso della bilateralità. Le indennità che possono essere erogate dal 1.1.09, infatti, sono comunque subordinate all'integrazione del 20% a carico degli Enti Bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compreso quelli di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 276/03 per le aziende di somministrazione. Preso atto che lo Stato non è più in grado di assicurare se non la fascia più bassa di sussidio, per arrivare ad una copertura dello stesso che possa essere soddisfacente alle esigenze di vita, occorre un'integrazione che sarà affidata alle stesse parti sociali. Questo riteniamo sarà il criterio guida che informerà la regolamentazione delle future prestazioni assistenziali e previdenziali nel nostro paese. A patto però che si prenda atto subito che non tutti i settori economici sono dotati di tale strumento di bilateralità e che ciò comporterà un immediato aumento del costo del lavoro. L'iscrizione all'Ente Bilaterale, infatti, richiede il pagamento di un contributo suddiviso tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Si precisa, inoltre, che oggi tale iscrizione è su base volontaria, in quanto la regolamentazione degli enti bilaterali è inquadrabile nella parte cd. "obbligatoria" dei contratti collettivi, per cui si rischia di creare delle forti discriminazioni fra lavoratori appartenenti allo stesso settore. Secondo noi occorrerebbe comunque assicurare da parte dello Stato una clausola di salvaguardia proprio per quei settori che non sono sindacalizzati o comunque per quei lavoratori che non potranno beneficiare di tale integrazione al reddito.

Gli stessi provvedimenti introdotti dal D.L. n. 185/08 non sono applicabili, se il datore di lavoro dell'azienda in crisi non è iscritto all'Ente Bilaterale. Francamente questa ci sembra una limitazione che se non recuperata per tempo rischia di far generare non pochi equivoci.

COSA PREVEDE NEL DETTAGLIO IL DECRETO IN COMMENTO

Art. 19, comma 1, lettera a)

<p>Tipologia del sussidio</p>	<p>Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni</p>
<p>Soggetti destinatari</p>	<p>lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIG ordinaria o speciale</p>
<p>Requisiti</p>	<p>1.# che siano in possesso dei requisiti contributivi di cui al predetto articolo 19, primo comma, legge 1272/39 (52 settimane nel biennio precedente la sospensione)</p> <p>2.# intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa Fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.</p>
<p>Soggetti esclusi</p>	<p>1.# lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti</p>

	<p>di integrazione salariale</p> <p>2.# contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.</p>
<p>Obblighi per i beneficiari</p>	<p>L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p> <p>L'art. 4 del d.lgs. 181/00 a questo proposito disciplina la perdita dello status di disoccupazione in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -# mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione; -# rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; <p>La sospensione è invece prevista nel caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.</p>
<p>Durata</p>	<p>La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.</p>
<p>Limitazioni</p>	<p>L'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alla presente lettera a) dell'art. 19</p>

Art. 19, comma 1, lettera b)

Tipologia del sussidio	indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160
Soggetti destinatari	dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali
Requisiti	<p>1.# che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3 (almeno 78 giornate nell'anno precedente la sospensione, assicurati da almeno due anni e con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda).</p> <p>2.# intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa Fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.</p>
Soggetti esclusi	<p>1.# lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale</p> <p>2.# contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.</p>

<p>Obblighi per i beneficiari</p>	<p>L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p> <p>L'art. 4 del d.lgs. 181/00 a questo proposito disciplina la perdita dello status di disoccupazione in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -# mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione; -# rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; <p>La sospensione è invece prevista nel caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.</p>
<p>Durata</p>	<p>La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.</p>
<p>Limitazioni</p>	<p>L'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alla presente lettera b) dell'art. 19.</p>

Art. 19 c. 1, lettera c)

Tipologia del sussidio	indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in via sperimentale per il triennio 2009-2011
Soggetti destinatari	lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento
Requisiti	1.# almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata 2.# intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa Fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.
Durata	novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista

Disposizioni comuni per le misure di cui all'art. 19, comma 1, lettere a,b,c, finalizzati alla costituzione del cd."Patto di Servizio"

Adempimenti del datore di lavoro	E' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai Centri per l'impiego, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.
Oneri dei dipendenti	devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego
Adempimenti dei a carico dei Centri per	comunicano tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, alle Agenzie per il lavoro ex articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i nominativi dei

l'impiego	lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della normativa vigente.
-----------	---

Art. 19, comma 2. Le misure per i CoCoPro

(VEDI ANCHE CAPITOLO DEDICATO)

Tipologia del sussidio	In via sperimentale per il triennio 2009-2011, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente
Soggetti destinatari	Collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono esclusi, pertanto, coloro che possono vantare altre forme di previdenza obbligatoria.
Requisiti	hanno svolto l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> -# il collaboratore a progetto deve aver operato in regime di monocommittenza -# deve aver conseguito l'anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, pari per il 2008 ad euro 13.819,00) -# nell'anno precedente a quello di riferimento devono essere stati accreditati presso la gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), un numero di mensilità non inferiore a tre -# non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la stessa gestione separata

	-# nell'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre .
Esemplificazione	Per l'accredito dell'intera annualità nella gestione separata in argomento occorre un versamento contributivo calcolato su un imponibile almeno pari al minimale di reddito, sopra richiamato, di cui alla legge n. 233/1990. Ne consegue, ad esempio, che se per l'anno 2008, a favore di un soggetto non altrimenti assicurato, sono stati versati contributi per un importo inferiore a euro 3.416,06, il numero di mesi assicurati scende da dodici al minor numero che risulta dal riproporzionamento dell'importo versato rispetto a quello minimo. Il beneficio segue, perciò, la regola comune delle prestazioni spettanti ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che maturano il diritto solo se sono state accreditate almeno tre mensilità nell'anno preso a riferimento. Opera, inoltre, il principio della non automaticità delle prestazioni stesse che non spettano qualora il committente non abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti.

Disposizioni di attuazione delle misure di cui all'art. 19, comma 1 e 2

Le disposizione su menzionate sono subordinate all'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e nel quale saranno definite anche le modalità di applicazione, nonché le procedure di comunicazione all'INPS.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI CONTENUTI NELL'ART. 19

Le proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga

Le risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate oltre che per i lavoratori subordinati, anche per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati (art. 19, comma 8)

Nell'ambito delle risorse per l'anno 2009 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, viene stabilito che i trattamenti possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, con accordi da stipulare entro il 20 maggio 2009 per settori produttivi od aree territoriali, recepiti in sede governativa entro il successivo 15 giugno.

L'erogazione dei trattamenti in deroga sia come prima concessione che come proroga è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi "patti di servizio" presso i centri per l'impiego, competenti per territorio (art. 19, commi 9,10 e 12).

CIGS per le imprese oltre i 50 dipendenti

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l'occupazione (art. 19, comma 11).

La proroga della "piccola mobilità"

L'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto dimensionate alle 16 unità, è prorogata al 31 dicembre 2009. Conseguentemente ammissione dai datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi di cui alla legge 223/91, nei limiti di spesa di 45 mln. di euro (art. 19, comma, 13).

La proroga del contributo per i contratti di solidarietà

E' prorogato al 31.12.09 il contributo ex art. 5, commi 5 e 8, del DI 148/93, convertito in legge 236/93, riconosciuto in favore delle imprese non soggette alla CIG e che abbiano stipulato contratti di solidarietà. Il contributo, erogato per un massimo di due anni, è pari alla metà del monte ore retributivo non corrisposto dalle aziende a seguito della riduzione dell'orario di lavoro (art. 19, comma 14).

La proroga della CIGS

Prorogato l'intervento a 24 mesi della CIGS previsto per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno più stabilimenti o parte di essi (art. 19, comma, 15).

Finanziamento formazione in apprendistato

Anche per il 2009 una somma pari a 80 mln. di euro andrà a finanziare la formazione nell'esercizio dell'attività dell'apprendistato (art. 19, comma, 17).

Lavoratori Portuali

A tali lavoratori che prestano servizio temporaneo nei porti è concesso il trattamento CIGS. L'INPS erogherà queste somme, previa acquisizione da parte del Ministero dei trasporti di un elenco recante il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro, per singola impresa o agenzia (art. 19, comma 12)

SOCIAL CARD

Beneficiari: anziani over 65, famiglie con figli sotto ai 3 anni

Valore: 40 euro mensili per spesa alimentare e pagamento bollette luce e gas

Posizione economica: Isee fino a 6.000 euro

SOCIAL CARD UTILE PER ALIMENTI E BOLLETTE

Enzo Summa

Tutti in fila per la social card, la carta acquisti, del valore di 40 euro mensili, utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Per ottenerla bisognerà recarsi presso gli Uffici Postali, portando con sé il modulo di richiesta, compilato in ogni parte e con allegata una attestazione ISEE, e l'originale, e copia, di un documento di identità. Se il richiedente ha i requisiti, sia di reddito che di condizione anagrafica, previsti dalla normativa otterrà subito la card elettronica precaricata di 120 euro (per ottobre, novembre e dicembre 2008) già utilizzabile presso tutti i punti vendita convenzionati che sostengono il programma "Carta Acquisti" e presso tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard. Successivamente, per il 2009, la card sarà ricaricata automaticamente ogni due mesi con 80 euro, sulla base dei fondi via via disponibili.

I BENEFICIARI

Beneficiari di questa misura a sostegno del reddito sono gli anziani, da 65 anni in poi, e le famiglie con bambini piccoli sotto i tre anni. Detto così sembrerebbe un valido aiuto per chi, ormai, non riesce nemmeno ad arrivare alla seconda

settimana. Visto meglio, però, non saranno poi tanti coloro che riusciranno a beneficiare di tale agevolazione. Nonostante non siano poi così benestanti. Il “trucco”, se così vogliamo chiamarlo, sta nella compilazione dell’ISEE, ovvero della Indicazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare. Detto in parole povere, sommare tutti i redditi che si percepiscono ogni anno e verificare se si rientra, o meno, nelle previste “soglie di povertà”: 6.000 euro fino a 69 anni, e 8.000 euro con età pari o superiore a 70 anni. Abbiamo voluto fare qualche calcolo e ci siamo accorti che per rientrare nella soglia dei 6000 euro annui bisognerà davvero trovarsi in condizioni economiche “disastrose”. Oppure lavorare a nero ed avere un reddito zero da indicare nella certificazione ISEE. Purtroppo è così, un nucleo familiare composto da due coniugi sessantacinquenni che percepiscono due pensioni sociali da 395 euro al mese, che pagano tutte le bollette, non rientrano tra i beneficiari. Ma anche un ultrasettantenne, solo, che al mese può contare di una pensione sociale e di una pensione di invalidità, e che magari buona parte di ciò che percepisce dovrà spenderlo in medicinali, per la norma sulla carta acquisti sarà al di sopra della “soglia di povertà”. Sono alcuni esempi che rendono l’idea su ciò che sarà la social card e su come potrà influire per quei nuclei familiari in evidente difficoltà economica. Ma c’è di più. Alle difficoltà soggettive legate all’ottenimento della carta acquisti, si sommano quelle oggettive.

SPENDIBILITA’ DELLA CARTA

Come detto, la spendibilità della carta acquisti passa attraverso il sistema elettronico dei Pos , presenti nella totalità dei centri commerciali, ma non in tutte le attività di alimentari. Si pensi, infatti, che in diverse piccole realtà il sistema del pagamento con moneta elettronica non viene accettato dai piccoli negozi alimentari, ed in questo caso il buono non è spendibile. Considerato che la misura si rivolge soprattutto a persone anziane, e quindi abituate ad effettuare i propri acquisti nei piccoli negozi e nei piccoli Comuni rurali, l’utilizzo della social card sarà più complicato. Insomma, dopo un estenuante fila presso gli Uffici Postali i richiedenti correranno il rischio di tornare a casa senza la carta acquisti e senza nemmeno la spesa.

Social card		
Requisiti	Anziani	Bambini
devono essere soddisfatti dal beneficiario	nel caso di anziani, il beneficiario non può coincidere con il richiedente se questi sia il suo tutore o un suo delegato	nel caso di bambini il beneficiario (bambino) è sempre diverso dal richiedente (soggetto che esercita la potestà genitoriale o che ne sia affidatario)
età	65 anni o più	inferiore a 3 anni
cittadinanza	italiana	italiana
residenza	in Italia con iscrizione regolare all'anagrafe	in Italia con iscrizione regolare all'anagrafe
vitto alloggio	non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in Istituti di lunga degenza oppure detenuto in istituto di pena	non prevista
posizione fiscale	incapiente nel 2006 o 2007 soggetto che non ha avuto reddito o che ha avuto redditi tali da non comportare alcuna imposta netta	non prevista
posizione reddituale	•# età 65/69 anni: reddito inferiore a 6.000 euro •# età 70 anni e oltre: reddito inferiore a	non prevista

	8.000 euro	
posizione economica	avere un Isee inferiore a 6.000 euro	avere un Isee inferiore a 6.000 euro
altre condizioni	<ul style="list-style-type: none"> •# con redditi personali tali da non comportare il pagamento di alcuna imposta; •# proprietari (da soli o insieme al coniuge) di una sola casa di abitazione; •# titolari (da soli o insieme al coniuge) di una sola utenza elettrica e di una sola utenza del gas •# proprietari (da soli o insieme al coniuge) di un solo autoveicolo; •# con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca, alle Poste, ecc. (da soli o insieme al coniuge); •# la cui famiglia ha un indicatore ISEE della situazione economica complessiva fino a 6.000 euro. 	<ul style="list-style-type: none"> •# proprietarie di una sola casa di abitazione; •# titolari di una sola utenza elettrica ad uso domestico; •# titolari di una sola utenza elettrica ad uso non domestico; •# titolari di due utenze del gas; •# proprietarie di al massimo due autoveicoli; •# con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca, alle Poste, ecc.; •# con un indicatore ISEE della situazione economica complessiva fino a 6.000 euro.

PROGRAMMA SOCIAL CARD

MODULISTICA DA UTILIZZARE PER ANZIANI

MODULISTICA DA UTILIZZARE PER BAMBINI

SIMULAZIONE CALCOLO ISEE